

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZ. III

R O M A

R.G. n. 7768/2024

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse dei prof.ri:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
Alimonti	Guido	
Amati	Francesco	
Anzalone	Gianluigi	
Apra	Pasquale	
Arnone	Domenico	
Assisi	Maurizio	
Balbani	Carlo	
Ballarino	Domenico	
Barbieri	Angelo	
Borrecchia	Giuseppe	
Bortone	Rita	
Cannavo'	Gianfranco Marco Valerio	
Cantale	Angelo	
Caramia	Michele	
Casalino	Stefano	
Casalnuovo	Angelo	
Castelli	Alessio	
Chiricozzi	Biagio	
Cofelice	Giancarlo	
D'amato	Massimo	
De marino	Luigi	
De rosa	Mariaflora	
Del duca	Flavio	
Del grosso	Carmine	
Del vecchio	Geremia Giunior	
Deriardi	Eugenio	
Di Berardino	Fabio	
Di Costanzo	Raffaele	
Di Filippo	Giovanni	
Di Fonzo	Paolo	
Di Francesco	Pasquale	
Di Maria	Giuseppe	
Di Maria	Vito	

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

Di Michele	Francesco Manuel	
Diamante	Marco	
D'Onofrio	Vittorio Antonio	
Facchiano	Alessio	
Falconetti	Vincenzo	
Fanigliulo	Giuseppe	
Gabriele	Giacomo	
Garaguso	Giovanni	
Grasso	Raffaele	
Gresta	Riccardo	
Guarro	Raffaele	
Gungui	Graziano	
Iannaccone	Giulio	
Iannone	Doni	
La femina	Federico	
Leccia	Gabriele	
Leo	Danilo	
Liguori	Massimo	
Lombardi	Antonio	
Lombardi	Antonio	
Mannino	Antonino	
Mannone	Benedetto	
Marchese	Sergio	
Mattera	Salvatore	
Mausoli	Ivano	
Mazza	Dario Sebastian Filippo	
Meneghello	Gabriele	
Monaco	Marzia	
Moscardelli	Fabio	
Murano	Emanuele	
Napolitano	Felice	
Nunziata	Alfredo	
Occhiochiuso	Angelo Raffaele	
Oppedisano	Vincenzo	
Pelagagge	Giuliano	
Pepe	Gabriele	
Pezzullo	Francesco	
Saviano	Francesco	
Scarallo	Anna Maria	

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Schettini	Antonio	
Schifanella	Paolo	
Sgambati	Francesco	
Silvestro	Marco	
Triolo	Daniele	
Troiano	Nicola	
Tropiano	Rocco	
Valente	Carlo	
Zago	Dionigi	
Zito	Mario	

tutti rappresentati e difesi - come da mandati in calce al presente atto - dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. _____), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano

n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.

NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Ufficio Scolastico Regionale la Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona dei rispettivi Direttori Generali p.t.;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) dei Decreti di Pubblicazione delle relative Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia – personale ATA, adottati dagli Istituti Scolastici e nella cui Graduatoria i ricorrenti hanno dichiarato l'inserimento come individuati nelle rispettive domande di inserimento / aggiornamento allegate agli atti, di data e protocollo sconosciuti, in quanto non rese pubbliche sui siti web dei singoli Istituti; B) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

NEL RICORSO ISCRITTO AL R.G. N. 7768/2024 PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) del D.M. 21.05.2024 n. 89 (pubblicato sul portale InPA in data 28.05.2024), recante regolamento per la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA (triennio 2024 – 2027), nella parte in cui disciplinano i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio discriminando l'espletamento del servizio di leva (ovvero del servizio civile sostitutivo) a seconda se sia stato svolto o meno in costanza di nomina, con assegnazione di un diverso punteggio (Allegato A, Avvertenze, punto A), venendo disposto che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali»; B) della nota direttoriale prot. n. 76806 del 29.05.2024 (pubblicata in pari data sul sito istituzionale), recante l'avviso di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione dell'istanza di inserimento e/o di aggiornamento del punteggio, nonché indicazioni sulle modalità di valutazione dei titoli culturali e di servizio; C) della FAQ n. 12 (pubblicata sul sito istituzionale), laddove si ribadisce la differenziazione del servizio di leva a seconda se sia stato svolto o meno in costanza di nomina; D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

FATTO

1) Con atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti rappresentavano di essere tutti lavoratori precari che ambiscono ad ottenere incarichi di supplenza al fine di potere operare alle dipendenze dell'Amministrazione Scolastica Statale, siccome muniti di titolo di studio che costituisce idoneo requisito di accesso al profilo ATA – Assistenti Tecnici e Amministrativo.

Lamentavano una ingiusta discriminazione subita a seguito della pubblicazione del D.M. 21.05.2024 (pubblicato sul portale InPA in data 28.05.2024), comunicato con nota direttoriale prot. n. 76806 del 29.05.2024, laddove il Ministero resistente disciplinava le operazioni di costituzione e di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto – III fascia, valide per il triennio 2024 – 2027,

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

approvando in criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio validi per l'attribuzione dei punteggi secondo le tabelle allegate.

Ed invero, nelle avvertenze contenute nell'Allegato A, veniva precisato che *«Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali»*.

In applicazione di tale disposizione, quindi, la medesima attività prestata in esecuzione dei doveri di cittadinanza risultava essere suscettibile di una valutazione non omogenea e fortemente discriminatoria, pervenendosi alternativamente all'attribuzione di ben 6 pt. (se svolto in costanza di rapporto di lavoro) ovvero di soli 0,6 pt. (se svolto precedentemente o successivamente l'espletamento di incarichi da parte del Ministero resistente).

Costituitasi l'Amministrazione resistente, il ricorso veniva discusso alla Camera di Consiglio del 8.08.2024 per la trattazione della domanda cautelare incidentalmente proposta, previo deposito di memorie d'udienza da parte degli odierni ricorrenti in replica alle difese *ex adverso* svolte.

* * * * *

2) Con ordinanza n. 3675/2024 depositata in data 13.08.2024, codesto ecc.mo Tribunale rigettava la richiesta cautelare.

Interposto appello, il Consiglio di Stato si pronunciava con ordinanza n.3652 del 2.10.2024 con la quale accoglieva l'appello ai fini della sollecitazione fissazione dell'udienza di merito ex art. 55 comma 10 c.p.a. invitando il Tar del Lazio a definire la controversia in sede di merito motivando. . .
“l'esito raggiunto, oltre che in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato VII n° 11602 del 29 dicembre 2022 (citata nell'ordinanza impugnata), anche in relazione alle successive sentenze Consiglio di Stato VII n° 11235 e 11239 del 2023, richiamate da parte appellante”.

Successivamente, il Tar Lazio fissava l'udienza di merito al 5 febbraio 2025.

Nelle more, sono state pubblicate le Graduatorie di Circolo e di Istituto avverso le quali i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, hanno interesse a proporre motivi aggiunti chiedendone l'annullamento e/o la riforma siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

I provvedimenti impugnati sono radicalmente invalidi in quanto affetti da vizi di illegittimità derivata dalle doglianze e censure già sollevate con il ricorso introduttivo e che in ossequio al principio di autosufficienza dell'atto processuale si rinvia integralmente e che di seguito si riportano:

«III) NEL MERITO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51, 52 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 569, CO. 3 DEL D.LGS. 16.04.1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2050 DEL D.LGS. 15.03.2010 N. 66. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 62 DELLA L. 11.07.1980 N. 312. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 25.05.2000 N. 201 (ALLEGATO A). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, ADEGUATEZZA E IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONSOLIDATI ESPRESSI IN SUBIECTA MATERIA DAGLI ORIENTAMENTI COSTANTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ORDINARIE E AMMINISTRATIVE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA. Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati disciplinano in modo irragionevole e oggettivamente discriminatorio l'attività prestata dell'esecuzione del servizio obbligatorio di leva ovvero del servizio sostitutivo civile, introducendo una distinta valutazione a seconda se tale attività sia stata svolta in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero resistente o meno. Si tratta all'evidenza di una previsione

illegittima siccome si pone in stridente contrasto con la normativa primario nonché con i principi costituzionali che informano la materia in questione, come ormai acclarato a seguito dei precedenti contenziosi seriali che, nel corso degli ultimi anni, si sono ingenerati con riferimento alla formazione delle graduatorie scolastiche per il conferimento di supplenze, sia del personale docente che del personale ATA. Come noto, infatti, l'ordinamento scolastico prevede la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera. In tal senso, per il personale A.T.A. l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 statuisce espressamente che «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». In claris non fit interpretatio, laddove la norma non delimita in alcun modo il campo di applicazione oggettivo della disposizione, valorizzando così l'espletamento degli obblighi di leva nell'accesso all'impiego ovvero nella progressione professionale del personale amministrativo scolastico, al pari di quanto avviene per il personale docente ai sensi dell'art. 485, co. 7. Nello stesso senso, poi, l'art. 62 della L. 11 luglio 1980 n. 312, tuttora vigente, stabilisce in modo inequivoco che «Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente». Peraltro, anche aderendo ad una lettura costituzionalmente orientata in base ai principi enucleabili dall'art. 52, co. 2 Cost., le conclusioni ermeneutiche non cambiano ed anzi trovano ulteriore conforto nell'esigenza di garantire l'assolvimento degli obblighi di cittadinanza ed evitare che il soggetto

sottoposto sia penalizzato in ambito lavorativo. Ne deriva che, secondo quanto previsto dal D.M. 25.05.2000 n. 201 (Allegato A, n. 10, relativo al personale docente ma recante un principio generale dell'ordinamento settoriale, doc. 7), l'unico presupposto per il riconoscimento del suddetto servizio è rappresentato dalla circostanza che deve essere stato espletato dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento, in quanto la funzione dell'istituto è quella di compensare il pregiudizio patito non solo per l'interruzione di un rapporto lavorativo in essere, ma anche per l'impossibilità di concorrere all'assegnazione di un incarico, sicché, ovviamente, il lavoratore deve essere nelle condizioni di ottenere la nomina. Peraltro, in senso contrario a quanto rilevato non si pone neanche l'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a mente della quale «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». La suddetta norma, infatti, non può essere estrapolata dal suo contesto ed anzi va interpretata insieme alle precedenti disposizioni normative contenute nel medesimo articolo e, in particolare, dall'introduzione del principio generale dettato dall'art. 2050, co. 1 del D.Lgs. n. 66/2010 cit., laddove si dispone che «I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici». Al riguardo, è ormai granitico l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale «deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il

comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento» (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 02.03.2020 n. 5679. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Lavoro, 10.11.2021 n. 33151). Da ultimo, è stato ribadito che «L'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento le quali costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e che, pertanto, non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge. Per tali ragioni deve essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44 del 2011 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento. Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle

graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore» (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 29.03.2024 n. 8586). Del resto, la piena valutabilità del servizio di leva o equipollente, indipendentemente dalla circostanza che esso sia espletato o meno in costanza di rapporto di lavoro, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa. In tal senso, già da tempo era stato affermato che «l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: “sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie”» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 dicembre 2019 n. 8234. In termini conformi, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2018 n. 2151; Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015 n. 4343). Ad identiche conclusioni, inoltre, perviene anche la costante giurisprudenza di merito del Giudice ordinario che, sul punto, ha avuto modo di confutare le interpretazioni tese a fondare sull'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. n. 66/2010 cit. la delimitazione della valutabilità del servizio

*miliare ai soli periodi svolti in costanza di rapporto di lavoro. La distinzione nella valutazione del medesimo servizio, pertanto, non rinviene alcun valido fondamento normativo e si configura oggettivamente come esercizio sviato ed irragionevole dell'azione amministrativa. In tal senso, non possono essere accolte argomentazioni a supporto della tesi che giustifica un diverso trattamento, invero non convincenti, siccome si pongono in evidente contrasto con la littera legis, sicché l'approccio teleologico comunque non torva conforto nella normativa di settore, anche a prescindere dalla sua assoluta distonia rispetto ai i principi fondamentali di ragionevolezza ed eguaglianza ex art. 3 Cost. e di valorizzazione del servizio militare ex art. 52 Cost. L'ordinamento scolastico, infatti, prevede espressamente la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera. Non vi è chi non veda come la funzione dell'istituto sia quella di evitare qualsiasi forma di pregiudizio derivante dall'assolvimento degli obblighi di leva, sia come interruzione di un rapporto lavorativo costituito che come impossibilità di intercettare occasioni di lavoro. * * * * * Come dedotto, il servizio di leva (o il servizio civile sostitutivo) è meritevole della medesima valutazione, indipendentemente dalla circostanza che sia stato espletato in costanza di nomina presso l'Amministrazione scolastica statale, dovendo quindi attribuirsi il punteggio previsto nella Tabella allegata al provvedimento impugnato, quindi computabile come anno di servizio specifico. Orbene, la suddetta regula iuris è stata ormai definitivamente enunciata dal Consiglio di Stato che, risolvendo un dibattito giurisprudenziale pur con riferimento agli insegnanti ed educatori, ha avuto modo di precisare che «deve, dunque, prevalere l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa – contestata nel presente giudizio – che penalizza nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con l'indicata*

univoca previsione normativa di cui al comma 7 dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). In tal senso, va ricondotta a unità la almeno apparentemente difforme previsione del comma 2 del citato articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare mediante la ricostruzione interpretativa offerta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale (Sezione lavoro, ordinanza n. 5679/2020) deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”. 11 – La ricostruzione normativa da ultimo indicata, infatti, appare maggiormente conforme – e ciò risulta dirimente ai fini della sua adozione al generale principio posto dall'art. 52 della Costituzione, secondo il quale, nell'ambito dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” previsti dall'articolo 2, da un lato “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” ma, d'altro lato, l'adempimento del servizio militare, “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” in ogni caso “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino” nel rispetto del diritto al lavoro sancito dall'art. 4 della Costituzione. Ne discende che, in un sistema di reclutamento del futuro corpo insegnante che – a torto o a ragione – attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti

*muniti del prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e – quindi – in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, “valido a tutti gli effetti”. Resta il tema, efficacemente evidenziato dalla citata sentenza di questa Sezione n. 11602 del 29 dicembre 2022, della possibile disparità di trattamento rispetto a chi ha svolto esperienze professionali di formazione più pertinenti al proprio insegnamento, ma le predette questioni esulano dal perimetro oggettivo della presente controversia e dalla valutazione di questo Giudice e, casomai, appaiono suscettibili di apprezzamento, de iure condendo, nell’ambito di una più ampia semplificazione e revisione normativa dell’attuale sistema di reclutamento, fermo restando non appare irragionevole una interpretazione che equipari in modo pieno un periodo di tempo nel quale il docente non ha potuto svolgere la sua attività di insegnamento essendo stato obbligato ex lege a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, che costituiscono comunque percorsi formativi ed esperienziali, anche non direttamente connessi ad una specifica attività d’insegnamento, idonei a essere valutati senza particolari criticità quanto alla paventata disparità di trattamento» (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 27.12.2023 n. 11235). Peraltro, vale osservare che il diverso orientamento assunto da codesto ecc.mo Tribunale con riguardo alla compilazione delle graduatorie per il personale ATA (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10.03.2023 n. 4117) è stato riformato in sede cautelare dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21.06.2023 n. 2511) con accoglimento della richiesta di sospensiva e rinvio nel merito ai fini della definitiva composizione del contrasto giurisprudenziale sinora emerso in subiecta materia. * * * * ** Alla luce di quanto rilevato, pertanto, ben si

comprende la grave illegittimità del D.M. n. 89 del 2024 che, nel disciplinare le procedure di aggiornamento delle graduatorie de quibus per il triennio 2024/2027, reitera la censurata (e già annullata) differenziazione nella valutazione del servizio militare ai fini dell'attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio, attribuendo un punteggio inferiore qualora prestato non in costanza di nomina e così ponendosi in stridente contrasto con un opposto e granitico orientamento giurisprudenziale formatosi ben prima dell'adozione del provvedimento impugnato.».

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 si dichiara che per la presente controversia, di valore indeterminato, relativa a materia di pubblico impiego, è dovuto il contributo unificato nell'importo ordinario pari ad € 325,00.

Napoli - Roma, 29 ottobre 2024

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
– SEZ. III BIS**

R O M A

R.G. n. 7768/2024

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4
cod. proc. amm.**

I ricorrenti rappresentano che la notifica nei modi ordinari risulta impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi;

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale, (cfr. ex multis decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati; -
- appare opportuno integrare il contraddittorio, nel rispetto dei termini previsti dall' art. 55 c.p.a., nei confronti di tutti coloro che sono inseriti nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia – personale ATA.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avv. Guido Marone

CHIEDE

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Con ossequio

Napoli - Roma, 29 ottobre 2024

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli-Roma, 29 ottobre 2024

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NAPOLI
Data: 29/10/2024 18:00:47